

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2521 del 25/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - TACCHIFICIO DEL RABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione tacchi, tomaie, manufatti e semilavorati in genere per il settore calzaturiero e affine e lavorazione gomma e plastica, sito nel Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2576 del 25/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. TACCHIFICIO DEL RABBI S.R.L. con sede legale in Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione tacchi, tomaie, manufatti e semilavorati in genere per il settore calzaturiero e affine – lavorazione gomma e plastica, sito nel Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 25/03/2015 acquisita al Prot. Com.le 3484 e da Arpae ai PGFC/2016/4396, 4397 e 4398 del 29/03/2016 da **TACCHIFICIO DEL RABBI S.R.L.**, nella persona di Luciano Ugolini, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa, con sede legale in Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione tacchi, tomaie, manufatti e semilavorati in genere per il settore calzaturiero e affine – lavorazione gomma e plastica, sito nel Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;

- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 20/04/2016 Prot. Com.le 4489, acquisita da Arpae al PGFC/2016/5671, formulata dal SUAP del Comune di Predappio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 21/04/2016 la ditta ha inoltrato al SUAP del Comune di Predappio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 4543 e da Arpae al PGFC/2016/5918 del 26/04/2016;

Dato atto che in merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Predappio, con Nota Prot. Com.le n. 6138 del 31/05/2016 a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente del Comune di Predappio, acquisita da Arpae al PGFC/2016/8256, ha comunicato quanto segue *“In riferimento alla pratica in oggetto e specificatamente in merito alla valutazione di impatto acustico, si prende atto di quanto dichiarato dalla Ditta Tacchificio del Rabbi srl e si comunica che non necessita di alcun Nulla Osta”*;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita in data 22/07/2016;
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. n. 7326 del 04/07/2016, a firma del Responsabile dell'Area Edilizia Privata, Urbanistica, Ambiente del Comune di Predappio, ad oggetto *“Istanza per Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/13 Ditta Tacchificio del Rabbi srl con sede in Via Provinciale n. 41/42 Fiumana. Nulla Osta per autorizzazione scarico di acque reflue industriali di competenza comunale”*, corredato da apposita planimetria di riferimento, acquisito da Arpae al PGFC/2016/9899;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in Allegato A, “Allegato B e relativa planimetria”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore di **TACCHIFICIO DEL RABBI S.R.L.**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti titoli abilitativi, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 159 del 20/04/11 prot. n. 44048/11 del Dirigente del Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto n. 36 Prot. 7316 del 26/06/12 rilasciata dal Comune di Predappio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al*

personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **TACCHIFICIO DEL RABBI S.R.L.** (C.F./P.IVA 00138250402), nella persona del Legale Rappresentante dell'Impresa pro-tempore, con sede legale in Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42, per lo **stabilimento di fabbricazione tacchi, tomaie, manufatti e semilavorati in genere per il settore calzaturiero e affine – lavorazione gomma e plastica, sito nel Comune di Predappio, Strada Provinciale n. 41/42.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A, “ALLEGATO B e relativa planimetria”**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae e al Comune di Predappio ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in

atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Milena Lungherini attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL, ad Hera S.p.a. ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 159 del 20/04/11 prot. n. 44048/11, rilasciato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. ed in scadenza al 04/08/25. Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza modifiche. Tenuto conto che nella istanza di AUA la Ditta dichiara il *“proseguimento senza modifiche”* rispetto alla situazione autorizzata con l'atto di cui sopra, in relazione a quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i procedimenti di rinnovo o di aggiornamento delle autorizzazioni, si è ritenuto non necessario indire la Conferenza di Servizi e richiedere ad Arpae la relazione tecnica istruttoria prevista dalla D.G.R. 960/99 punto 3, ritenendo di ricomprendere in AUA le prescrizioni e le condizioni dell'autorizzazione precedente. Il Comune di Predappio, coinvolto all'interno del procedimento di AUA, non ha fatto pervenire alcun parere relativamente al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 co. 3 del DLgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i n. 159 del 20/04/11, così come integrata dalla documentazione allegata all'istanza di AUA presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 25/03/2016 prot. n. 3484, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:
EMISSIONE N. E4 – CENTRALE TERMICA UFFICI 93 kW a metano
EMISSIONE N. E5 – CENTRALE TERMICA STABILIMENTO 540 kW a metano
 relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

2. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione tacchi, tomaie, manufatti e semilavorati in genere per il settore calzaturiero e affine – lavorazione gomma e plastica, sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 - ESTRUSIONE PLASTICA

Portata massima	7.200	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E2 - ESTRUSIONE PLASTICA

Portata massima	6.300	Nmc/h
Altezza minima	14	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 – ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA REPARTO MODELLERIA

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	5.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. E6 – MULINO MACINATORE E SILI STOCCAGGIO MACINATO

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	900	Nmc/h
Altezza minima	4,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri	10	mg/Nmc

- Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa “*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*”, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
- La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle emissioni E1 ed E2 con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
- Il controllo analitico periodico annuale alle **emissioni E3 ed E6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno settimanale, trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico a scuotimento meccanico, devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo **punto 5**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel

tempo le caratteristiche di funzionamento.

5. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i referti dei prelievi analitici (sia di messa a regime che periodici successivi). Tali referti dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni settimanali effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni E3 ed E6**, così come richiesto al precedente punto 4.

SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- In riferimento all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) pervenuta al Comune di Predappio in data 25/03/16 e registrata al prot. Com.le 3484 tesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali dell'impianto adibito a produzione tacchi e affini in plastica e legno della Ditta Tacchificio del Rabbi srl sito in Fiumana (FC) Via Provinciale n. 41/42, prevista ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi e del vigente Regolamento del SII;
- Richiamata la precedente autorizzazione allo scarico n. 36 prot. 7316 del 26/06/12 rilasciata dal Comune di Predappio;
- Visto il parere favorevole di HERA S.p.A. prot. 77895 del 28/06/16;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	Tacchificio del Rabbi srl
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	Via Provinciale n. 41/42 – Fiumana(FC)
Destinazione d'uso dell'insediamento	produzione tacchi e affini in plastica e legno
Potenzialità dell'insediamento	100mc/anno
Tipologia di scarico	acque reflue industriali
Ricettore di scarico	fognatura nera tipo "A"
Sistemi di trattamento prima dello scarico	/
Impianto finale di trattamento	Impianto Dep. Forlì di Via Correcchio

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella rete fognaria di cui in premessa è autorizzato, secondo lo schema fognario allegato al presente, e comunque nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1) sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da: **raffreddamento pezzi stampati, condensa impianto aria compressa, lavaggio vasche di raffreddamento.**
- 2) lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- 3) devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti a eliminare l'afflusso di acque meteoriche nella fognatura nera.
- 4) devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:
 - n. 2 sifoni "Firenze"** dotati di doppia ventilazione e da posizionare all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;
 - pozzetti trappola** (sulla linea di scarico delle acque reflue domestiche);
 - pozzetto di prelievo** (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo.

- 5) le operazioni di pulizia degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di pulizia deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
- 6) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.
- 7) HERA può, in qualunque momento a mezzo incaricati, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.
- 8) E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
- 9) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.
- 10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta ad HERA la piombatura; annualmente entro il 31 Gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.
- 11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.
- 12) La ditta deve stipulare con HERA S.p.a., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n. 1480 del 11/10/10. HERA provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentante della Ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.
- 13) Il titolare è tenuto a presentare ad HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 Gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). HERA provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contatto.
- 14) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere soprariportate, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.